



# COMUNE DI DOVERA

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. **40**

ADUNANZA DEL 13/06/2022

Codice Ente 10744 9 -

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA **GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI MONTE CREMASCO, DOVERA, CHIEVE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI, IN PARTICOLARE PER INTENSIFICARE L'AZIONE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E GARANTIRE PIÙ ALTI LIVELLI DI SICUREZZA URBANA DAL 15/06/2022 AL 30/09/2022**

L'anno duemilaventidue , addì **tredecì** del mese di **Giugno** alle ore **18:30** in Dovera in regime "videoconferenza" previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati in seduta i componenti la Giunta Comunale.

**Risultano all'appello nominale:**

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenza</i>
SIGNORONI PAOLO MIRKO	SINDACO	SI
PODESTA' RITA	VICE SINDACO	SI
MEAZZA ALESSANDRO	ASSESSORE	SI
MARAZZI ISAIA	ASSESSORE	SI
VISIGALLI EMILIA	ASSESSORE ESTERNO	SI

*Presenti n. 5*

*Assenti n. 0*

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Reggente - Alesio Avv. Massimiliano, che riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e il numero legale, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PAOLO MIRKO SIGNORONI** - Sindaco Pro-tempore - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI MONTE CREMASCO, DOVERA, CHIEVE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI, IN PARTICOLARE PER INTENSIFICARE L'AZIONE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E GARANTIRE PIÙ ALTI LIVELLI DI SICUREZZA URBANA DAL 15/06/2022 AL 30/09/2022**

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO che:**

- con deliberazione di Giunta n. 165 del 28/12/2020 veniva approvato l'accordo di collaborazione del servizio di polizia locale tra i comuni di Monte Cremasco, Dovera, Chieve al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, in particolare per intensificare l'azione di vigilanza e di controllo del territorio e garantire più alti livelli di sicurezza urbana per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
- tale accordo di cui al precedente punto è scaduto in data 31/12/2021;

**VALUTATA** positivamente l'esperienza sino ad ora condotta e ritenuto pertanto di dover sottoporre alle rispettive Giunte Comunali un nuovo schema di convenzione per lo svolgimento dell'accordo di collaborazione anche per l'anno 2022;

**VISTO** lo schema di accordo di collaborazione per il servizio di Polizia Locale fra i comuni di Monte Cremasco, Dovera e Chieve, composto da numero 14 articoli e **allegato A)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**ATTESO** che la durata prevista dell'accordo di collaborazione decorre dal 15/06/2022 al 30/09/2022 al fine di poter programmare i servizi serali estivi anno 2022;

**VISTO** l'art. 6 dell'accordo in oggetto, con la quale la collaborazione prevede che le Giunte Comunali sono legittimate a disporre i rinnovi;

### **CONSIDERATO CHE:**

-La Legge n. 65 del 7 marzo 1986 "*Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale*" affida ai Comuni lo svolgimento delle funzioni di polizia locale e che, ai sensi dell'art.4 , comma 1, punto 4, lettera C), previa l'esistenza di un accordo tra le amministrazioni e comunicazione alla Prefettura, il servizio di polizia locale ha la possibilità di essere rinforzato da operatori di Polizia Locale dipendenti di altri Comuni, per la gestione di eventi eccezionali, nonché in particolari occasioni stagionali o in caso di assenza per congedo ordinario o straordinario del personale;

-La Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2003 di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. 4/2003, si configura come istituto diverso dalla convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la forma di collaborazione denominata "accordo", soddisfa esigenze di carattere temporaneo e costituisce passaggio propedeutico e/o di sperimentazione per forme di cooperazione a livello intercomunale e pertanto si appalesa come strumento per conferire il carattere di stabilità e di durata nel tempo alle forme di esercizio congiunto di funzioni e servizi;

### **DATO ATTO CHE:**

-ai sensi dell'art 4 della Legge Regionale n. 6/2015, gli enti locali concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana provvedendo, in particolare, alla promozione e gestione di progetti per rafforzare la sicurezza degli ambiti territoriali di specifica competenza;

-ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, la stessa Regione Lombardia promuove la stipulazione di tali accordi a livello locale, al fine di assicurare il coordinamento delle attività in materia di rischi urbani, tutela ambientale e protezione civile svolte dai comuni;

-Il Comune che non ha disponibilità momentanea di personale può avvalersi di personale esterno all'ente ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, il quale prevede che "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali previa richiesta scritta all'ente di appartenenza e relativa autorizzazione;

**VISTA** la necessità dei Comuni di potersi avvalere della collaborazione della Polizia Locale in servizio nelle amministrazioni comunali affinché gli agenti possano prestare attività presso i

Comuni richiedenti per garantire un sufficiente ed adeguato servizio di vigilanza in varie occasioni e al fine di assicurare le incombenze obbligatorie dell'ufficio di polizia locale in materia di controllo del territorio e di sicurezza stradale;

**RITENUTO** opportuno approvare lo schema di accordo di collaborazione tra i Comuni di Monte Cremasco, Dovera e Chieve in quanto sono Amministrazioni Comunali che presentano analoghe problematiche di natura organizzativa per l'esercizio delle attività di Polizia Locale e si collocano in territori contermini, per i quali è di indubbio vantaggio promuovere forme di collaborazione per l'esercizio delle attività di Polizia Locale da parte degli Enti Locali;

**VISTO** l'art. 4 comma 4 lettera C) della legge n. 65/1986 nonché l'art. 15 comma 2 Legge Regionale n. 4/2003;

**ATTESO** che tale modalità di gestione è altresì volta a verificare l'esistenza delle condizioni ottimali per un'eventuale gestione associata della funzione di polizia locale, avente i requisiti previsti dall'articolo 14 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che la competenza all'approvazione del presente accordo di collaborazione risulta materia di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge;

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, l'accordo di collaborazione per il servizio di Polizia Locale fra i comuni di Monte Cremasco, Dovera e Chieve composto di n. 14 articoli si allega al presente atto **sotto la lettera A)** quale parte integrante e sostanziale;

2. Di precisare che l'accordo di collaborazione di cui sopra è stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 comma 4 lett. c) della legge 07 marzo 1986 n.65 e all'art. 15 comma 2 della Legge Regionale n.4/2003;

3. Di stabilire che la durata dell'accordo di collaborazione è dal **15/06/2022 al 30/09/2022** con possibilità di proroga o recesso;

4. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore Signoroni Paolo Mirko alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;

5. Di autorizzare gli operatori di Polizia Locale dei Comuni di Dovera e Chieve chiamati in servizio, ad utilizzare i mezzi in dotazione all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Monte Cremasco;

6. Di dare atto che le missioni svolte dal personale addetto al servizio di Polizia Locale dei Comuni interessati dal richiamato accordo di collaborazione potranno essere svolte all'interno dell'orario di lavoro secondo il principio della reciprocità o fuori dall'orario di lavoro se autorizzate dal rispettivo Responsabile di Servizio;

7. Di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza, al Sig. Prefetto di Cremona;

8. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali ai fini dell'informazione di cui all'articolo 5 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

Stante l'urgenza di procedere, con successiva e separata votazione

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, onde consentire celermente l'attivazione dell'accordo di collaborazione.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco  
f.to **PAOLO MIRKO SIGNORONI**

Il Segretario Comunale Reggente  
f.to **ALESIO AVV. MASSIMILIANO**

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suestesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi .
- Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 del 18.08.00.

Dovera, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale Reggente  
F.to Alesio Avv. Massimiliano

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale Reggente  
Alesio Avv. Massimiliano

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Dovera, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

# **COMUNE DI DOVERA**

Provincia di Cremona

\*\*\*\*

PARERI OBBLIGATORI (Art. 49 - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  
Giunta Comunale n. **40** del **13/06/2022**

---

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I  
COMUNI DI MONTE CREMASCO, DOVERA, CHIEVE PER L'ESERCIZIO DI  
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICACIA E  
L'EFFICIENZA DEI SERVIZI, IN PARTICOLARE PER INTENSIFICARE  
L'AZIONE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E  
GARANTIRE PIÙ ALTI LIVELLI DI SICUREZZA URBANA DAL 15/06/2022 AL  
30/09/2022**

---

---

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

*Dovera, li 13/06/2022*

---

RESPONSABILE AREA

f.to SIGNORONI SINDACO PAOLO MIRKO